

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1625

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUNI, BERNI, CARLI, FRANCESCO FERRARI, CASTELLOTTI, LATTANZIO, RICCIUTI, LUIGI RINALDI, TEALDI, URSO, ZAMBON, ZARRO

Modifiche alle norme sull'assunzione dei lavoratori agricoli

Presentata il 28 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 233, ha generalizzato la facoltà di chiamata nominativa per tutti i datori di lavoro privati.

Tale generalizzazione non ha, tuttavia, riguardato il settore agricolo per il criterio di specialità del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, sul collocamento in agricoltura, che, palesemente, non trova più fondamento nell'evoluzione dell'economia agricola del Paese. Tale conclusione è confermata dal contenuto di due specifiche circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relative alla citata legge n. 233 del 1991.

Con la prima circolare, dell'8 agosto 1991, la norma del richiamato articolo 25 è stata ritenuta applicabile anche ai datori di lavoro del settore agricolo, mentre con la seconda circolare, del 5 settembre 1991, si sospendeva l'applicabilità della richiesta nominativa concessa appena il mese precedente.

A prescindere dai gravi problemi di ordine applicativo intervenuti nel periodo intercorrente fra le due circolari, con conseguenti immaginabili disagi per le imprese agricole impegnate proprio per quel periodo nelle operazioni di raccolta, non sembra sussistano valide motivazioni per giustificare l'esclusione del settore agricolo dalla sfera di efficacia di una norma che tiene conto dell'esigenza reale di una sempre maggiore elasticità del mercato del lavoro.

Peraltro, lo stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nella X legislatura, aveva rilevato la necessità di riformare il mercato del lavoro in agricoltura, facendo specifico riferimento all'evoluzione della normativa in materia, culminata nella legge n. 233 del 1991.

Pertanto, al fine di rendere sempre più aderenti le disposizioni vigenti in materia alle esigenze reali dell'economia agricola italiana, si confida nella sollecita approvazione del provvedimento proposto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I datori di lavoro del settore agricolo che, ai sensi del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori previa richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno *facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa.*